



Comune di Castenedolo

Provincia di Brescia

Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione tipica <<Montenetto di Brescia>>e/o vitigni autoctoni prodotti sul territorio di Castenedolo ai fini dell'attribuzione della Denominazione Comunale di Origine.

Premesso che il Comune di Castenedolo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 16 dicembre 2002, esecutiva ai sensi di legge, al fine di valorizzare i prodotti del proprio territorio comunale, ha istituito la Denominazione Comunale di Origine, in prosecuzione chiamata De.C.O.;

Dato atto che ai sensi dell'art.4 del Regolamento De.C.O. il Sindaco, con proprio provvedimento, ha istituito la commissione tecnica con il compito di definire le caratteristiche essenziali che i prodotti devono possedere per l'attribuzione della De.C.O.;

Ritenuto che per quanto concerne i vini prodotti sul territorio di Castenedolo si debba limitare l'attribuzione della De.C.O. ai vini aventi i requisiti richiesti dal Decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 1995 per il riconoscimento dell'indicazione geografica tipica <<Montenetto di Brescia>>, o ad eventuali vitigni autoctoni in via di estinzione.

Tutto ciò premesso tra:

Il Comune di Castenedolo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Gianbattista Groli

E

L'azienda Agricola Dott.ssa Maria Bigogno Peri con sede in Castenedolo via Garibaldi 64

Si conviene quanto segue:

Il Comune di Castenedolo, come sopra rappresentato, attribuisce ai vini: Monte del Castagno Rosso I.G.T., Monte del Castagno Marzemino I.G.T., Gobbo Rosso Casale Gabbadeo I.G.T., Rio Vallone Rosso Montenetto I.G.T., Riva Stradella Rosso Montenetto I.G.T., Santa Giustina Rosso Montenetto I.G.T. la Denominazione Comunale di Origine;

L'azienda agricola Dott.ssa Maria Bigogno Peri si impegna, ai fini del mantenimento dell'attribuzione della De.C.O. ai vini sopra citati, a rispettare le seguenti disposizioni:

Art.1

I Vini rossi sopra citati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni: <<Marzemino>>, <<Barbera>>, <<Carbenet>>, <<Merlot>>.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve a bacca di colore corrispondente raccomandati e/o autorizzati per provincia di Brescia fino ad un massimo del 15%.

Art.2

La produzione delle uve, la vinificazione e l'imbottigliamento per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la De.C.O. comprende esclusivamente il territorio del Comune di Castenedolo.

I vigneti devono essere posizionati in terreni collinari e pedecollinari con buona esposizione al sole, il numero di ceppi per ettaro non deve essere inferiore ai 3.500.

Art.3

Per garantire il rispetto dell'ambiente e la sicurezza del prodotto il controllo fitosanitario deve seguire i metodi di lotta integrata.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini di cui sopra ad indicazione geografica tipica <<Montenetto di Brescia>>, non deve essere superiore con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 13,5 per tutte le tipologie.

Le uve destinate alla produzione dei vini rossi relativi alla tipologia <<Montenetto di Brescia, seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale di 11%.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti volumi possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art.4

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino fornito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art.5

I vini sopra citati, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali:

- <<Montenetto di Brescia>> rosso 11,5 %
- <<Montenetto di Brescia>> Chardonay 11,5%
- <<Montenetto di Brescia>> Barbera 11,5%
- <<Montenetto di Brescia>> Mrzemino 11,5%
- <<Montenetto di Brescia>> Carbenet 11,5%
- <<Montenetto di Brescia>> Merlot 11,5%

Art.6

Per i vini che saranno commercializzati in bottiglia è vietata la chiusura con tappi a corona o a vite.

Art.7

L'azienda si impegna a fornire al Comune di Castenedolo l'indicazione dei mappali nei quali vengono coltivati i vigneti, la planimetria delle cantine di produzione e imbottigliamento in modo tale da permettere al Comune di verificare, con un agronomo di propria fiducia, la veridicità di quanto dichiarato in precedenza.

Sempre al fine di controllare l'iter di produzione del vino l'azienda si impegna a fornire al Comune i nominativi dell'agronomo e dell'enotecnico che seguono tutto il processo produttivo all'interno dell'azienda.

Art.8

L'azienda Agricola **Dott.ssa Maria Bigogno Peri** deve garantire il rispetto del controllo delle procedure HACCP (Analisi del Controllo dei Punti Critici) ai sensi del D.Lgs. 26 maggio 1997 n.155.

L'azienda sopra citata si impegna, inoltre, a rispettare la normativa del D.Lgs. 626/94.

Art.9

L'azienda Agricola **Dott.ssa Maria Bigogno Peri** è iscritta all'albo della Camera di Commercio, come da certificato depositato agli atti del Comune.

L'azienda Agricola
Dott.ssa Maria Bigogno Peri

Il Sindaco
Gianbattista Groli